R.G. n. 34370/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Così composto:

dott. Vincenzo Vitalone Presidente

dott.ssa Marzia Cruciani Giudice

dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34370 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

FF nato a Roma il ... 1950 ed ivi residente, con il patrocinio degli avv. ti ... e ... giusta procura speciale in atti;

ricorrente

Ε

FS nata a Vercelli il ... 1954 e residente in Roma con il patrocinio dell'avv. ... giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.

CONCLUSIONI

All'udienza del 14 marzo 2018 le parti concludevano come da verbale di causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza FF, premesso che in data 23 febbraio 1996 contraeva in Roma matrimonio civile con FS e che dall'unione nascevano i figli V (... 1990) e G (... 1994), esponeva che con decreto del 12 giugno 2008 il Tribunale di Roma omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra l'altro, l'esponente è obbligato a corrispondere alla S, collocataria dei figli all'epoca entrambi minorenni e assegnataria della casa coniugale in comproprietà al 50% tra i coniugi, la somma mensile di euro 1000, 00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e parti ad attuali euro 1090,00 a titolo di mantenimento per i due figli, oltre al 30% delle spese straordinarie mediche non coperte dall'assicurazione, il cui premio è corrisposto integralmente dal ricorrente, scolastiche e ricreative, nonché al 50% delle spese straordinarie condominiali della casa coniugale; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti disponendo la riduzione ad euro 400,00 ciascuno dell'importo dell'assegno perequativo di mantenimento da versarsi direttamente ai figli o, in subordine, alla S.

Si costituiva in giudizio quest'ultima che, pur aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, contestava le avverse deduzioni e domande chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, stante il divario esistente tra le condizioni reddituali di ambo le parti, nonché l'aumento della misura dell'assegno perequativo di mantenimento per i due figli e la partecipazione in misura maggiore del padre al pagamento delle spese straordinarie.

All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviava la causa per il prosieguo.

Con sentenza non definitiva n. 11002 del 2015 il Tribunale di Roma pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.

Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 14 marzo 2018, il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status l'intestato Tribunale è chiamato a pronunciarsi solo sulle domande afferenti il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti minori delle parti V e G e l'assegno divorzile richiesto dalla resistente.

Il Collegio ritiene che meritano di essere confermate le vigenti statuizioni di carattere economico afferenti il mantenimento ordinario di V e G in forza delle quali il F è tenuto a corrispondere alla madre la somma mensile di attuali euro 1090,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con la precisazione che, secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014, sono comprese nell'assegno perequativo di mantenimento le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

Devono inoltre essere poste a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli V e G con le specificazioni di cui al ridetto Protocollo d'intesa che di seguito si trascrivono, in quanto compatibili, avuto anche riguardo all'età degli stessi:

spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione:

libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

In argomento, infatti, mette conto evidenziare che, dalla documentazione complessivamente acquisita e, segnatamente, dalla copia degli estratti conto e dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta da ambo gli ex coniugi (Modello 739/2017) emerge che il ricorrente è titolare di un reddito netto mensile da pensione parti a circa 3500,00 su dodici mensilità, mentre la resistente è titolare di un reddito netto mensile parti a circa euro 1900,00 su dodici mensilità, di talché la richiesta di riduzione dell'assegno perequativo di mantenimento dei figli formulata dal F sin dall'atto introduttivo non può trovare accoglimento, stante la disparità reddituale esistente tra le parti che impone al ricorrente l'onere di contribuire in maggior misura al mantenimento dei due figli.

Essendo cessata la copertura assicurativa F secondo il ricorrente per il figlio G e secondo la resistente per entrambi i figli, il Collegio reputa altresì equo porre a carico di ambo le parti in eguale le spese straordinarie con le specificazioni di cui sopra essendo venuta la copertura assicurativa sanitaria che aveva fondato una diversa ripartizione dell'onere delle parti di contribuire a tali spese in sede separativa.

Per completezza devesi, inoltre, evidenziale che del tutto priva di riscontro probatorio e contestata ex adverso è rimasta l'allegazione del ricorrente, svolta negli scritti difensivi conclusionali, in ordine all'autosufficienza economica dei due figli che coabitano con la madre, ragion per cui il F dovrà continuare a corrispondere a quest'ultima l'assegno perequativo di mantenimento.

In ragione della stabile convivenza dei figli con la madre deve essere altresì confermata l'assegnazione della casa familiare a costei.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda della resistente volta al riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.

In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 e successive modificazioni "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive".

Al fine di esaminare compiutamente tale domanda è opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

La Cassazione, infatti, con orientamento granitico fino alla nota pronuncia n. 11504 del 2017 ha chiarito che "l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche" (Cass. n. 11870/2015).

Analogamente, secondo Cass. n. 11686/2013 "l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, laddove anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi" (nello stesso senso v. anche: Cass. n. 15610/2007; Cass. n. 4764/2007).

Una svolta e una battuta d'arresto importante è stata segnata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 2017 con cui la stessa ha affermato i seguenti principi di diritto: "il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987 nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma: a) deve verificare, nella fase dell'an debeatur – informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quale persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento o no del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente – se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) con

esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici - salvo altri rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del quantum debeatur – informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.) il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto – di tutti gli elementi indicati dalla norma (... condizioni dei coniugi ... ragioni della decisione ... contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune ... reddito di entrambi) e valutare "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio" al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova".

Chiamate a dirimere il contrasto così formatosi nella giurisprudenza di legittimità che ha dato luogo anche a variegate e differenti soluzioni di merito, con la recente sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: "ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987 il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale in pari misura compensativa e perequativa richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costruiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Si legge nella motivazione di tale importante pronuncia che ha ripercorso le principali tappe normative e giurisprudenziali in argomento che la Corte "...ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ... dagli artt. 2, 3 e 19 Cost. ...

L'art. 5, comma 6, attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto di assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo e impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti ... traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell'incipit della norma, così relegando ad una funzione residuale proprio le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c..

L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non causale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia e a questo scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6 al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente delle scelte di condizione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato del lavoro.

Il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza 11504 del 2017 in funzione della valorizzazione dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice – perequativa dell'assegno di divorzio. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del

matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di queste caratteristiche della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.

Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico – patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza, che tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali infine assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione dell'adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che ... poggia sul cardine costituzionale fondato della parti dignità dei coniugi (artt. 2, 3, 29 Cost.).

Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale — alimentare. Il rilievo del profilo perequativo non si fonda su alcuna suggestione criptoindissolubilista ... la piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico — patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l'impegno all'interno della famiglia può condurre all'esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale — reddituale.

Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo – compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico – patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.

Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.

L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione nell'accertamento cui il giudice è tenuto di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, in posizione equiordinata consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico – patrimoniale delle parti, di escludere i rischi di un ingiustificato arricchimento derivante dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alla comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.

L'attenzione deve rivolgersi al fine di rendere effettiva la funzione perequativa dell'assegno, al rigoroso accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico – patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, dovendo trovare giustificazione causale negli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, e in particolare nel contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.

Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6 in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. L'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello astrattamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti.

Ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e delle capacità (incapacità) di procuraraseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutte gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve,

pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo.

L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe gli effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte... inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed infine la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.

L'applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite induce questo Collegio a ritenere non sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della S peraltro non titolare di alcun assegno di mantenimento in forza delle condizioni della separazione consensuale sottoscritta dalle parti.

Invero costei, capace ed abile al lavoro, è allo stato titolare sia di trattamento pensionistico che di redditi da lavoro dipendente per complessivi euro 1900,00 circa mensili per dodici mensilità ed è proprietaria, al 50% con il coniuge, della casa familiare alla stessa assegnata in virtù della coabitazione con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, per la quale non sostiene alcun onere (rata di mutuo o canone locatizio).

Di contro il ricorrente, sebbene titolare di un reddito più elevato, oltre a non utilizzare l'immobile adibito a casa coniugale, è tenuto alla corresponsione di una rata mensile pari a circa 850,00 euro per il pagamento del mutuo contratto per la casa di abitazione.

Ciò che maggiormente rileva nella fattispecie è in ogni caso che la disparità economica-patrimoniale tra le parti non è eziologicamente riconducibile, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni e deduzioni svolte dalle parti e soprattutto dalla richiedente l'assegno, a determinazioni e scelte comuni e condivise che hanno condotto la S ad esplicare il suo ruolo solo o prevalentemente nell'ambito familiare.

La stessa, di professione insegnante, ha infatti dichiarato all'udienza presidenziale del procedimento per separazione che lavorava all'epoca con contratto part time ma che sarebbe passata a full time di lì a poco con un conseguente incremento del proprio reddito (all'epoca euro 1200,00 netti mensili), ma non ha affatto dedotto e provato che il periodo a part time le abbia pregiudicato gli sviluppi di carriera.

Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il rigetto della domanda volta al riconoscimento di un assegno divorzile da parte della resistente.

Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34370/2014 R.G.A.C. disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

assegna la casa familiare sita in Roma, via ... alla resistente FS dando atto che il ricorrente se ne è allontanato da tempo;

il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli V (...1990) e G (... 1994) entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 1090,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con le specificazioni di cui in motivazione;

pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti i due figli con le specificazioni di cui in motivazione;

rigetta la domanda della resistente volta al riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma 13 luglio 2018